

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.52/34509/2012

OGGETTO: COMUNE DI VISCHE – PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE
PARZIALE N. 23 AL P.R.G.C.- OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante parziale n. 23 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Vische, con deliberazione del C.C. n. 23 del 03/08/2012, trasmesso alla Provincia in data 08/08/2012 (pervenuto il 10/08/2012) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.2);

(Prat. n. 063/2012)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 23 al P.R.G.C vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 23 del 03/08/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone di stralciare alcune aree a Servizi che non sono state attuate, sostituendole con un nuovo ambito per diversi scopi aggregativi (Protezione Civile, fiere, manifestazioni), mantenendo l'invariabilità delle superfici degli standards alla residenza, inoltre, propone di stralciare completamente l'area produttiva *PE01* che dopo 10 anni non è stata attuata, utilizzandone l'80% a favore dell'ampliamento dell'ambito con destinazione urbanistico terziario *TCA02* e rinunciando al restante 20%, diminuendo, pertanto, il consumo del suolo da P.R.G.C.;

preso atto che nella deliberazione di d'adozione della Variante vengono dichiarati i termini d'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Vische con deliberazione C.C. n. 23 del 03/08/2012, le seguenti osservazioni:
 - a) in riferimento all'ampliamento dell'attività con destinazione terziaria TCA02, si richiama la "Prescrizione che esige attuazione" al comma 1, art. 15 delle N.dA. del PTC2, in cui è citato: *"Gli strumenti urbanistici.....f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e confort degli ambienti abitativi e della produzione"*. Sarebbe, pertanto, opportuno richiamare nella Scheda d'area delle prescrizioni finalizzate alla realizzazione di immobili a basso impatto ambientale; inoltre, ai sensi della direttiva di cui al comma 9 bis, art. 21 delle N.dA. del PTC2, si suggerisce limitare l'incremento del coefficiente udometrico che le nuove impermeabilizzazioni potranno comportare;
 - b) analogamente, anche per l'area a Servizi, sarebbe opportuno, nel caso in cui l'Amministrazione comunale intenda realizzare delle strutture inamovibili, prevedere delle costruzioni ad elevata efficienza energetica e a basso impatto ambientale, mantenendo invariato il coefficiente udometrico;
 - c) all'art. 7 *"Indirizzi per i piani di settore"* delle N.dA. del PTC2, è citato: *"Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni dei seguenti Piani di settore e loro varianti:.....d) Variante al PTC2 denominata "Variante in tema di stabilimenti a rischio di incidente rilevante",approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 e pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010....."*. Quanto sopradetto, renderebbe opportuno accertare se l'attività per la quale si chiede l'ampliamento della zonizzazione urbanistica è identificabile come stabilimento "sottosoglia", ai sensi dell'art. 19 delle N.dA. della *"Variante in tema di stabilimenti a rischio di incidente rilevante"* al PTC2. Qualora, l'attività fosse classificabile tra le aziende "sottosoglia", non potrà essere autorizzato l'ampliamento se sono presenti nel raggio di 100 o 200 m (in funzione delle tipologie di prodotti detenuti in azienda) elementi territoriali vulnerabili di tipo A o B oppure se l'attività produttiva ricade nelle zone ad altissima vulnerabilità ambientale; potrà ottenere un'autorizzazione condizionata se l'attività economica fosse compresa in zone a rilevante vulnerabilità ambientale. Infine, ai sensi dell'art. 20 delle N.dA. della Variante al PTC2, le attività soggette all'art. 19 sopracitato dovranno essere comunicati a cura dei Comuni alla Provincia per consentire il monitoraggio di attuazione della Variante al PTC2. Per completezza si richiama quanto citato nella D.G.P. n.

391 – 19606 del 17/05/2012 punto h) ed in particolare: *".....i Comuni dovranno prevedere l'adeguamento della modulistica impiegata per l'ottenimento di qualsiasi titolo abilitativo affinché il richiedente dichiari esplicitamente l'appartenenza o meno a categorie di cui ai punti a, b, c, d del citato articolo 19."*;

- d) a titolo di apporto collaborativo, si osserva che sarebbe stato opportuno consultare l'Organo Tecnico comunale per escludere la Variante in oggetto dalla preventiva Verifica alla V.A.S.; infatti, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, quando l'Autorità competente coincide con il Comune, i pareri in materia ambientale sono espressi dall'Organo Tecnico Comunale, (costituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
 3. **di trasmettere** al Comune di Vische la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 07/09/2012

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale